



Comune di Villasanta

Provincia di Monza e della Brianza

PIANO CIMITERIALE



Norme Tecniche di Attuazione

elaborato n.

PC 9

Progettisti

Studio associato



progetti di architettura
e urbanistica

arch. Franco Resnati

arch. Fabio Massimo Saldini

***gruppo di
progettazione***

arch. Paolo Dell'Orto

***procedura
amministrativa***

APPROVAZIONE: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. _____ DEL _____



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1. Ambito di applicazione, natura giuridica e contenuti del piano cimiteriale.....	5
Art. 2. Durata, validità e aggiornamento del piano cimiteriale.....	5
Art. 3. Norma di rinvio alle disposizioni di legge e di raccordo con gli altri regolamenti comunali.....	5
Art. 4. Competenze, gestione e vigilanza	5
Art. 5. Zona di rispetto cimiteriale	6
Art. 6. Spazi per le sepolture.....	6
TITOLO II – NORME PARTICOLARI PER LE AREE E LE COSTRUZIONI	9
Art. 7. Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo	9
Art. 8. Tumulazione in loculo.....	11
Art. 9. Adeguamento dei loculi, delle cripte e delle tombe	13
Art. 10. Cappelle gentilizie	13
Art. 11. Strutture cimiteriali.....	13
Art. 12. Disciplina degli scarichi	13
Art. 13. Rifiuti cimiteriali	14



Comune di
Villasanta

Piano Cimiteriale



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione, natura giuridica e contenuti del piano cimiteriale

1. Il presente piano cimiteriale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e del relativo regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” e s.m.i., disciplina le aree cimiteriali del comune di Villasanta, intese quali luoghi di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività.
2. Le presenti norme, integrano le previsioni espresse negli elaborati grafici allegati al piano cimiteriale.
3. La disciplina dell’azonamento del presente piano cimiteriale ha carattere prescrittivo.
4. Gli schemi costruttivi delle tipologie di sepolture, le ipotesi progettuali relative alle tipologie di sepolture previste per le aree di ampliamento, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, hanno carattere esemplificativo e di indirizzo.

Art. 2. Durata, validità e aggiornamento del piano cimiteriale

1. Il presente piano cimiteriale, entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Il presente piano cimiteriale ha validità di anni 20 dalla data della sua approvazione.
3. Il piano cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si verificano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

Art. 3. Norma di rinvio alle disposizioni di legge e di raccordo con gli altri regolamenti comunali

1. Per quanto non precisato nelle presenti norme, è fatto espresso richiamo e rinvio al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al regolamento di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e al relativo regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6.
1. Nel rispetto del vigente ordinamento Statale e Regionale, le attività e i servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, sono assoggettati alle disposizioni dettate dagli specifici regolamenti comunali, secondo la rispettiva competenza e in particolare dal vigente Regolamento di polizia mortuaria.
2. Gli interventi all’interno del cimitero sono soggetti alle procedure ed alla normativa in materia edilizia in quanto applicabile al caso in concreto, comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza e fermo restando l’obbligo del rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria.
3. I termini utilizzati nelle presenti norme si riferiscono alle definizioni stabilite dall’articolo 2 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6.

Art. 4. Competenze, gestione e vigilanza

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Alla gestione dei cimiteri, così come alla custodia ed agli altri servizi funebri e cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute dalle leggi in materia.



3. Ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, la gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

4. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ATS del servizio socio-sanitario regionale competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 5. Zona di rispetto cimiteriale

1. Il cimitero deve essere perimetrato da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna.

2. Entro l'area di rispetto cimiteriale sono vietati interventi di nuova costruzione, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

3. All'interno dell'area di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti sono consentiti i seguenti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia non comportante demolizione e ricostruzione.

4. Internamente all'area minima di metri 50,00 ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

Art. 6. Spazi per le sepolture

1. Nel piano cimiteriale, sono individuati spazi o zone, costruite o da costruire, destinate a:

- a) campi di inumazione;
- b) aree per sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) spazi per tumulazioni individuali, per famiglie o collettività in manufatti (cappelle, loculi interrati, colombari) da concedere in uso, costruiti dal Comune;
- d) spazi per cellette ossario e/o urne cineraria da concedere in uso, costruiti dal Comune;
- e) cinerario comune;
- f) ossario comune;
- g) giardino delle rimembranze.

2. Nel rispetto del piano cimiteriale, in relazione alla disponibilità di aree e previa stipula di apposita convenzione con il Comune, sono inoltre previste specifiche aree per il seppellimento di appartenenti a comunità etniche e religiose di culto diverso da quello cattolico.

3. Le costruzioni private nel cimitero sono consentite solo nelle aree appositamente riservate alla concessione in uso per la costruzione di tombe o cappelle private.

4. Il comune può disporre, in considerazione della disponibilità di alternativa alla sepoltura e con riguardo alla ricettività complessiva del cimitero comunale, di non concedere spazi per la inumazione in fosse o la tumulazione in loculi, cripte o tombe non



corrispondenti alle disposizioni di cui al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 e per i quali si sia proceduto ad estumulazione o per i quali sia scaduta la concessione per la sepoltura. In particolare, al fine di realizzare idonei spazi per l'accesso ai campi e per la movimentazione dei feretri, le tombe e le fosse specificatamente identificate negli elaborati del piano cimiteriale, alla scadenza della attuale concessione, non sono concedibili. Qualora, per effetto di esumazioni o estumulazioni straordinarie si concretizzasse anticipatamente la disponibilità di altri spazi idonei a tali fini, l'amministrazione comunale potrà individuare tali diverse soluzioni da quelle specificamente previste negli elaborati del piano cimiteriale, senza che ciò comporti la preventiva approvazione di variante al piano stesso.



Comune di
Villasanta

Piano Cimiteriale



TITOLO II – NORME PARTICOLARI PER LE AREE E LE COSTRUZIONI


Art. 7. Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.
4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti, è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole della competente autorità sanitaria, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.




SCHEMI TIPOLOGICI INUMAZIONI IN CAMPO

PIANTA



SEZIONE







Art. 8. Tumulazione in loculo

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del regolamento regionale 6/2004, sono stabiliti nell'allegato 2 del richiamato regolamento.
6. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
7. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del richiamato regolamento, è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;
 - b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al successivo comma 8 ;
8. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
 - a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
 - b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6;
 - c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.
9. In mancanza di una o più condizioni di cui ai commi precedenti e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.





SCHEMI TIPOLOGICI TOMBE DI FAMIGLIA



1 ORDINE - 2 POSTI





2 ORDINI - 4 POSTI



1 ORDINE - 3 POSTI



2 ORDINI - 6 POSTI





Art. 9. Adeguamento dei loculi, delle cripte e delle tombe

1. Il comune, a seguito di specifico monitoraggio delle condizioni dei loculi, delle cripte o delle tombe esistenti nel cimitero comunale, può approvare un piano esecutivo di adeguamento dei loculi non rispondenti alle caratteristiche di cui al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6.

2. Ai sensi del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, l'adeguamento può comportare a carico delle sepolture, tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale 6/2004, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario.

Art. 10. Cappelle gentilizie

1. L'amministrazione comunale per le aree specificatamente individuate negli elaborati del presente piano cimiteriale, potrà dare in concessione ai privati il terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali o cappelle gentilizie.

2. All'atto dell'approvazione del progetto da conseguirsi con le modalità stabilite dal vigente Regolamento di polizia mortuaria, viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nella cappella. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. Gli spazi destinati alle costruzioni di cui sopra potranno appartenere ad ambiti distinti per caratteristiche tipologiche: il singolo progetto edilizio dovrà attenersi al tipo indicato e rispettare le indicazioni relative alla morfologia, tecnologia, geometria, scelta dei materiali e quanto altro l'amministrazione comunale vorrà prescrivere ai fini della realizzazione di interventi omogenei sotto il profilo del decoro e dello sviluppo planivolumetrico degli spazi cimiteriali.

Art. 11. Strutture cimiteriali

1. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, il cimitero deve essere dotato di deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. Il deposito mortuario deve essere illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.

3. Il pavimento e le pareti devono essere di materiale impermeabile, liscio e facilmente lavabile. Deve essere garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico devono avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

4. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

Art. 12. Disciplina degli scarichi

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



2. Gli scarichi delle acque reflue domestiche devono essere recapitate in pubblica fognatura ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3.
3. Le acque meteoriche devono essere gestite in modo da evitare il ruscellamento superficiale e fenomeni di infiltrazione delle stesse verso gli strati superficiali del suolo e del sottosuolo.
4. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento devono rispettare i criteri di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e le disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 13. Rifiuti cimiteriali

1. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.
2. Ai rifiuti da attività cimiteriale, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
3. Nel caso di sversamenti accidentali di liquidi e/o materiali biologici sulle superfici dell'area cimiteriale che potrebbero contaminare le acque meteoriche dovrà essere effettuata immediatamente la pulizia dell'area interessata con idonei mezzi assorbenti quali sepiolite o materiali analoghi. I residui decadenti da tali operazioni di pulizia delle superfici contaminate dovranno essere smaltiti come rifiuti in accordo con la normativa vigente.